



COMUNE DI BASIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL MERCATO AMBULANTE
SETTIMANALE A POSTO FISSO**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 12 febbraio 1982 con deliberazione n. 11
Esecutiva con provvedimento del C.R.C.
del 5 marzo 1982 – n. 21920.



COMUNE DI BASIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DEL MERCATO AMBULANTE SETTIMANALE A POSTO FISSO

ART. 1

Il mercato settimanale si svolge sull'area pubblica nelle vicinanze della Scuola Materna nel Quartiere Milano Tre.

Il giorno di mercato è fissato nella giornata di Giovedì con orario di vendita dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

ART. 2

I posteggiatori dovranno trovarsi sul luogo di mercato alle ore 14,00, con una tolleranza non superiore a mezz'ora prima e dopo l'ora fissata.

Lo sgombero dei posteggi dovrà avere entro le ore 19,00 con una tolleranza di mezz'ora .

ART. 3

Non è consentito lasciare il mercato durante le ore di vendita pena la decadenza del diritto di posteggio.

ART. 4

Eventuali sospensioni del mercato saranno deliberate dalla Civica Amministrazione e comunicate per tempo ai posteggiatori.

ART. 5

Ad ogni banco o mezzo di vendita deve corrispondere l'autorizzazione di commercio, la quale deve essere esposta in modo ben visibile al pubblico nonché alla Vigilanza Municipale.

Sono vietate le grida e gli schiamazzi nonchè l'uso di apparecchi sonori per reclamizzare la merce.

Quando facesse difetto la luce naturale, i banchi ed i mezzi di vendita dovranno essere sufficientemente illuminati a cura dei posteggiatori in modo che le merci esposte ed i relativi cartelli dei prezzi si possono agevolmente controllare.

ART. 6

I rifiuti ingombranti dovranno essere raccolti dai posteggiatori nei cassoni metallici posti in loco dal servizio N.U., mentre al termine del mercato tutti i rifiuti dovranno essere raccolti in sacchi a perdere e inseriti nei cassoni metallici.

Chiunque al termine delle operazioni di vendita si allontani lasciando il proprio posteggio ingombro di rifiuti prodotti durante la vendita, è multato con l'ammenda sino a £. 50.000.=, in caso di due recidività sarà inflitta la sospensione del posteggio.

ART. 7

I commercianti titolari di concessione di posteggio e gli aspiranti di cui all'art. 21 hanno l'obbligo di frequentare il mercato. L'obbligo di frequenza è sospeso nei mesi di gennaio e agosto.

Sono ammesse nell'arco dell'anno, assenze occasionali in misura non superiore a tre giornate di mercato.

ART. 8

In caso di assenze ~~xx~~ consecutive superiori a tre giornate di mercato, viene disposta la sospensione del posteggio ed il titolare viene invitato ad indicare, entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento di sospensione le cause che hanno determinato le assenze. Qualora l'interessato fornisca valida giustificazione viene reintegrato nella disponibilità del posteggio. In caso contrario il posteggio è definitivamente revocato.

Gli stessi provvedimenti sono adottati a carico di chi effettui sei assenze ingiustificate o non validamente giustificate, anche se saltuarie nel corso di tre mesi.

ART. 9

Le assenze con diritto di conservazione del posteggio non producono sospensione degli oneri e dei diritti dovuti al Comune.

ART. 10

Solo per gravi e comprovati motivi ed in caso di malattia, previa presentazione di certificazione rilasciata dall'Ufficiale Sanitario, sentita la Commissione per la disciplina del commercio ambulante, può disporsi la conservazione del posteggio non occupato per periodi superiori a quelli previsti dall'art. 8 .

L'assenza per ferie deve essere preventivamente comunicata.

ART. 11

Resta salva la facoltà di sospendere la concessione di posteggio per un periodo di tempo da una a tre giornate di mercato e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di revocarla previa notifica del provvedimento di trasgressione e sentita la Commissione per la disciplina del commercio ambulante.

ART. 12

L'organico di mercato è costituito da un numero fisso di posteggiatori ripartito per gruppi merceologici come segue :

CATEGORIA UNICA - GENERI ALIMENTARI

gruppo 1 - formaggi, latticini, burro,posteggi N°. 1

gruppo 2 - pollame, uova,posteggi N°. 1

gruppo 3 - dolciumi,posteggi N°. 1

gruppo 4 - alimenti confezionati e salumiposteggi N°. 1

gruppo 5 - frutta e verduraposteggi N°. 1

I posteggiatori che effettuano la vendita su automercati di grosse dimensioni dovranno collocarsi nei posteggi ai margini interni dell'area di mercato.

L'attribuzione a ciascun gruppo merceologico dei posteggi viene effettuata, ogni due anni, in relazione alla consistenza ed alla eventuale espansione del bacino di utenza, tenuto conto dell'offerta di servizio complessiva dell'intera rete distributiva della zona.

ART. 13

Le dimensioni di ciascun posteggio vengono prefissate in ml. 6 di lunghezza per ml. 3 di profondità.

Nel caso di lunghezza maggiore di ml. 6 del banco o dell'automercato, il posteggiatore è obbligato ad assumere due posteggi.

ART. 14

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno ~~XXX~~ metri uno.

ART. 15

I posteggi assegnati nell'ambito dei limiti di cui agli articoli precedenti, vengono specificati nei singoli provvedimenti di concessione.

ART. 16

Il concessionario non può effettuare occupazioni di spazio eccedenti le misure del posteggio stabilito nell'assegnazione.

A carico di chi viola tale disposizione viene comminato il pagamento di una multa sino a £. 50.000.=.

ART. 17

Alle ore 14,30 hanno luogo le operazioni di controllo dei commercianti presenti sul mercato. La Vigilanza Municipale provvede alla spunta dei presenti assistita da un fiduciario della Commissione di mercato; provvede alla nota delle assenze dei titolari di concessione, ivi comprese quelle che si verificano dopo la effettuazione delle operazioni di spunta; assegna, in via del tutto provvisoria, i posti rimasti disponibili ad altri commercianti secondo i seguenti criteri :

- a) i posteggi temporaneamente disponibili vengono assegnati secondo la graduatoria di cui all'art. 18 del regolamento ed in relazione all'appartenenza dei posteggi vacanti;
- b) effettuata l'assegnazione di cui al punto a) gli eventuali posteggi ancora disponibili vengono assegnati mediante sorteggio da effettuarsi tra tutti gli aspiranti presenti al momento delle operazioni di controllo i quali non siano titolari di una assegnazione di posteggio in altri Comuni.

ART. 18

Viene formato l'elenco dei commercianti che presentano domanda per ottenere la concessione di posteggio.

L'elenco riporta la graduatoria formulata in relazione alla priorità della domanda avanzata ed aggiornata in base alla frequenza rilevata.

La domanda per ottenere la concessione di posteggio v'è compilata in duplice copia su apposito modulo da richiedere alla Vigilanza Urbana Municipale. All'atto del ricevimento della domanda la Vigilanza Municipale controfirma le domande unitamente ad un rappresentante della Commissione di mercato.

ART. 19

I posteggi definitivamente disponibili vengono assegnati ogni tre mesi, agli aspiranti secondo la graduatoria di cui all'art. 18.

ART. 20

Se la vacanza si riferisce ad uno dei cinque gruppi merceologici, l'assegnazione è fatta al venditore dei prodotti dello stesso gruppo che si trovi nella posizione più vantaggiosa in graduatoria.

ART. 21

Prima di procedere all'assegnazione dei posteggi che si siano resi definitivamente disponibili, i concessionari di posteggio per la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria verranno interpellati secondo l'ordine della anzianità della domanda e a parità di anzianità, mediante sorteggio, per la assegnazione dei posteggi che si rendessero di volta in volta liberi per successive opzioni.

ART. 22

Una volta assegnati i posteggi, non sarà più accettata alcuna richiesta di cambiamento.

ART. 23

L'aspirante che chieda ed ottenga l'assegnazione del posteggio dovrà assoggettarsi all'obbligo dell'abbonamento.

L'abbonamento al diritto di plateatico e al contributo per la raccolta e lo smaltimento rifiuti avrà carattere quadrimestrale e dovrà essere corrisposto in forma anticipata.

ART. 24

Viene eletta una Commissione di mercato alla quale vengono attribuiti i seguenti compiti :

- a) presenziare alle operazioni di controllo e di assegnazione dei posteggi temporaneamente o definitivamente disponibili;
- b) formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi relativi al miglior funzionamento del mercato.

ART. 25

La Commissione ha funzioni consultive di collaborazione con la Civica Amministrazione.

ART. 26

La Commissione di mercato è ~~XXXXXXXX~~ composta da due membri e dura in carica due anni dalla elezione.

La Commissione viene eletta tra i commercianti titolari di posteggio. Non è consentita la presenza nella Commissione di due o più commercianti per il settore merceologico.

Per i problemi generali interessanti il miglior assetto produttivo del mercato la Commissione si esprime collettivamente.


ART. 27

Della indizione della elezione della Commissione di mercato viene data comunicazione, da parte della Commissione in carica alla Civica Amministrazione, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle operazioni elettorali. La Civica Amministrazione provvede a controllare che i candidati siano titolari di licenza valida e concessionari di posteggio.


ART. 28

E' vietata la tentata vendita per gli ambulanti girovaghi durante le ore di svolgimento del mercato settimanale.

IL CONSIGLIERE
(Giuseppe Penati)



IL SINDACO
(Alessandro Moneta)



IL SEGRETARIO GENERALE
(d. PAVESE PIERO)

